

CX.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE RISEIS.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione)	Pag. 3817
Eccedenze d'impegni:	
GUICCIARDINI (<i>presidente della Giunta generale del bilancio</i>)	3844
RAVA	3843-45
RUBINI	3843
Proposta di legge (Discussione):	
Aggregazione del mandamento di Cimenna al circondario di Palermo	3845
AGUGLIA	3845-47
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	3848
DI RUDINI A.	3846
MAURIGI (<i>presidente della Commissione</i>)	3848
SANFILIPPO	3847-48

La seduta comincia alle 10.5.

Stelluti Scala, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Discussione di 18 disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sui vari bilanci.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione di 18 disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sui vari bilanci.

Se la Camera non si oppone, aprirò la discussione generale su tutti questi disegni di legge, salvo poi a discutere a parte ciascuno di essi.

(Così è stabilito).

Dichiaro, dunque, aperta la discussione generale su questi 18 disegni di legge (*Pausa*) Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Passeremo alla discussione del disegno di legge, che porta il numero 103.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-900 su taluni capitoli di spese « obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire cinque milioni quattrocentotrentasettemila settecento venticinque e centesimi sette (5,437,725.07), ripartite tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1899-1900 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia — Interessi	L. 282.95
Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi	» 1,192.50

Da riportarsi L. 1,475.45

<i>Riporto L.</i>	1,475. 45
Capitolo 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 . . . »	87. 50
Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi . . . »	3,240. »
Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi «	150. «
Capitolo 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 »	85,000. »
Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . »	393,446. 85
Capitolo 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la Rete Mediterranea e 16 di quello per la Rete Adriatica) . . . »	749,196. 05
Capitolo 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le Reti Mediterranea, Adriatica e 69 per quello della Rete Sicula). . . »	680,706. 29
Capitolo 32. Corrisponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula	

Da riportarsi L. 1,913,302. 14

<i>Riporto L.</i>	1,913,302. 14
delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle Reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la Rete Sicula)»	459,341. 02
Capitolo 32 <i>bis</i> . Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le Reti precitate. (Legge 29 marzo 1900, n. 101) . . . »	879,666. 13
Capitolo 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento . . . »	34,650. »
Capitolo 82. Telegrammi da spedire all'estero. . . »	96. 10
Capitolo 115. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia. (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . »	29,945. 23
Capitolo 122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento . . . »	25,000. »
	<u>L. 3,342,000. 62</u>

Ministero delle finanze.

Capitolo 35. Aggio di esazione ai contabili. . . . L.	180,473. 64
Capitolo 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443»	119,683. 34
Capitolo 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale . . . »	96,629. 59

Da riportarsi L. 396,786. 57

	<i>Riporto L.</i>	396,786. 57
Capitolo 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio. »		3,772. 68
Capitolo 59. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour) »		3,099. 58
Capitolo 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour) »		1,796. 55
Capitolo 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico »		8,788. 32
Capitolo 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto . . . »		6,566. 08
Capitolo 81. Spese di coazione e di liti »		2,780. 98
Capitolo 84. Restituzioni e rimborsi »		633,771. 87
Capitolo 114. Restituzione di diritti all'esportazione. . . . »		8,329. 18
Capitolo 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova. »		17,510. 90
Capitolo 138. Aggio d'esazione - Lotto »		208,115. 82
Capitolo 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni »		83,076. 33
Capitolo 177. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico »		1,811. 10
	<i>Da riportarsi L.</i>	1,376,205. 96

	<i>Riporto L.</i>	1,376,205. 96
Capitolo 197. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati . . . »		10,922. 64
Capitolo 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali »		137,233. 02
Capitolo 199. Prodotto del taglio dei boschi ex-adempriprivi dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempriprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 »		69,177. 70
Capitolo 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo »		123. 93
Capitolo 212. Personale per la riscossione del dazio - Dazio consumo di Roma. »		3,166. 98
Capitolo 218. Restituzione di diritti indebitamente esatti - Dazio consumo di Roma. . . »		1,310. 76
	<u>L.</u>	<u>1,598,140. 99</u>

Ministero degli affari esteri.

Capitolo 5. Telegrammi da spedirsi all'estero L.	64,409. 44
--	------------

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo 15. Spese postali. L.	191. 74
Capitolo 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. »	1,772. 90
Capitolo 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso	

Da riportarsi L. 1,964. 64

<i>Riporto L.</i>	1,964. 64
delle scuole elementari. (Legge 18 luglio 1878, n. 4060) . . . »	7,077. 14
Capitolo 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati Corpi morali. Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516. »	6,918. 99
Capitolo 104. Costruzione, ampliamento a restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, numero 5516 »	188. 94
<i>L.</i>	<u>16,149. 71</u>

Ministero dell'interno.

Capitolo 13 Telegrammi da spedirsi all'estero L.	1,165. 85
Capitolo 14. Spese di posta »	375. 12
Capitolo 18. Spese di liti »	1,812. 56
Capitolo 37. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti. (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81 e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24). »	124,614. 02
Capitolo 113. Maggiori interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento. (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) »	10,234. 38
<i>L.</i>	<u>138,201. 93</u>

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo 21. Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi »	25,651. 36
Capitolo 23. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali con-	
<i>Da riportarsi L.</i>	<u>25,651. 36</u>

<i>Riporto L.</i>	25,651. 36
cesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di prima classe, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) »	14,697. 30
Capitolo 25. Rimborsi eventuali — Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi. »	53,702. 61
Capitolo 36. Rimborso per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso o simili »	107,705. 31
Capitolo 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali Decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno n. 1698) — Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia — Valore dei francobolli applicati dagli operai su cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1893, n. 350). »	49,519. 44
<i>L.</i>	<u>251,276. 02</u>

Ministero della marina.

Capitolo 4. Telegrammi da spedirsi all'estero L.	1,238. 71
Capitolo 5. Spese postali »	618. 13
<i>L.</i>	<u>1,856. 84</u>

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitolo 122. Bonificamento agrario dell'Agro romano — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª) L.	25,689. 52
--	------------

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro . . .	L. 3,342,000. 62
» delle finanze . . . »	1,598,140. 99
» degli affari esteri »	64,409. 44
» dell'istruzione pubblica. »	16,149. 71
» dell'interno »	138,201. 93
» delle poste e dei telegrafi »	251,276. 02
» della marina »	1,856. 84
» di agricoltura, industria e commercio »	25,689. 52
	<u>L. 5,437,725. 07</u>

Si voterà più tardi questo disegno di legge a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del disegno di legge n. 104.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 239,228. 71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 819. 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Personale di ruolo delle avvocature erariali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,435. 47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Spesa per trasporto di fondi e di tesoreria » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Si voterà poi a scrutinio segreto questo disegno di legge.

Si passa alla discussione del disegno di legge n. 105.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,985. 37 verificatasi nell'assegnazione

del capitolo n. 3 « Spese d'ufficio — Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,372. 04 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 4 « Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 120,914 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 26 « Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole pei tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 870. 06 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 42 « Spese d'ufficio variabili e materiali — Demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,693. 67 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 52 « Spese di materiale, compensi, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,646. 60 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,367.33, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 75 « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle Agenzie delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle Agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,924.65, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 91 « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,078.99, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 108 « Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,811.99, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 110 « Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 811.97, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 116 « Fitto locali - Dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470.01, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 125 « Spese per le estrazioni; in-

dennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inser-vienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,687.42, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 131 « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,668.82, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 133 « Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,029.73, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 145 « Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 916.88, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 165 « Acquisto, trasporto e riparazione di mobili; spese per pesature dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 106.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 17,147.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Indennità di tramutamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 11,439.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di supplenza e missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 7,719.91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 154,705.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Magistrature giudiziarie - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 107.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,798.02 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,550.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Manutenzione del palazzo della Consulta » dello stato di previsione

della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 66,403.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 108.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,576.64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,508.95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi - Consulenza legale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 12,553.01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,988.13, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6,515.56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,904.04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 22 « Regi provveditori agli studi - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,753.61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Regi ispettori scolastici - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 218,255.66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, serie 3ª) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 20,827.09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 964.85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (*Spese fisse*) - Compensi

al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 328.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,566.19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Musei, gallerie ed oggetti di arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 34,983.27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,443.94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 4,412.97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,577.51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per lo esercizio finanziario 1899-900.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,204.50, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 « Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 222,597.34, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Regi ginnasi e licei - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14,494.68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 131,495.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 498.25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 67 « Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per lo esercizio finanziario 1899-900.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 112,171.90, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (*Spese fisse*). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,650.56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71 « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 226,642. 60, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 72 « Scuole tecniche - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 289,609. 11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Scuole normali e complementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni - Compensi e remunerazioni per i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 40. 54, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Sussidi a biblioteche popolari, a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile; e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai Comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sull'istruzione obbligatoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 211. 06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,241.74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari » dello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,803.57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Educatori femminili - Personale (*Spese fisse*). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,323. 62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (*Spese fisse*). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,269.75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 « Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta pomeridiana.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 109.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,782.81, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2, « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,366. 25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3, « Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,236.62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10, « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 58,344.27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11, « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12, « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,598.84, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15, « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,554.30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16, « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,058.44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19, « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,299.36, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,691.30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25, « Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 380.39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34, « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 225,839.01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41, « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,857.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42, « Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,114.66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47, « Spese per funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 337.23, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 50, « Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,285.83, verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 52, « Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,815.49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53, « Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,693.57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58, « Sicurezza pubblica - Spese di ufficio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 138,906.27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61, « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,080.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71, « Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 398.36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 73, « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 51,941.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75, « Indennità di via e trasporto

d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica » spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,157.05, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79, « Carceri - Indennità di alloggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,160.76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80, « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gits del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,880.08, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83, « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 460.86, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84, « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,035,282.35, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86, « Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,005.93, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87, « Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 181,439.94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90, « Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati al domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 155,535.68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91, « Carceri - Trasporto di detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,351.99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92, « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,309.53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93, « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,833.53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94, « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,725.61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95, « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,936.11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96, « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,471.82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97, « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 37.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 48,234.89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100, « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 38.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,104.15, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 102, « Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 110.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 32,234.18 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,051.82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 222.88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario » (*Spese fisse*) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a suo tempo a scrutinio segreto.

Passiamo alla discussione del disegno di legge n. 111.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 512,107.20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e lavoro straordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 322,966.10, verificatasi sulla assegnazione del

capitolo n. 3 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,892, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 4 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 21,739.21 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 11 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,938.86, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 14 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni delle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe, fuori ruolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,039.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporti di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus-Transporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici nella città di Roma (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1328.85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 bis. « Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 183,097.07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª classe, degli uffici succursali di 2ª classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,685.89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,535.06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 167,796.75 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 40 « Servizio postale e commerciale marittimo (legge 22 aprile 1893, n. 195) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,507.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passiamo alla discussione del disegno di legge n. 112.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 199,713.80 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 14 « Armi e

servizio di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,379.02 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 15 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 53,645 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 16 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 375,643.08 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 17 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 502,087 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 18 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 232,875.60 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 19 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,239 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 22 « Personale dell'istituto geografico militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,846 verificatasi sulle assegnazioni di

competenza del capitolo n. 23 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 939,829.55 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 25 « Indennità eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 67,760.50 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 30 « Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 89,267.11 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 34 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,175.39 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 38 « Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 500,000 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 48 bis « Spese per invio di truppe in Oriente (Candia) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 113.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,366.62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 34,248.53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,086.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 273,381.83 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 83,529.64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Stato maggiore generale della Regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,543.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,189.74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale contabile, commessi, scrivani locali e guardiani di magaz-

zino » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni in lire 471,848.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,933.84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,483.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,152.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Servizio idrografico - materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 370,044.64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,937.69 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Spese per trasporti di materiali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,850,611.79 verificatasi sull'assegnazione

del capitolo n. 55 « Riproduzione del naviglio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votata a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 114.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,182.70, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,489.80, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 632.24, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,642.22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 481.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti e borse di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle stazioni agrarie, delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di insegnamento agrario » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6.977.03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1.981.44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 bis « Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8.783.18, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Spese per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 588.95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77. « Museo industriale di Torino - Personale e dotazione - » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10.988.64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16.64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98. « Economato generale - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione),

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Viene ora il disegno di legge n. 115.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2.599.85 iscritta al capitolo n. 26 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7 - Indennità di supplenza e missione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2.232.36 iscritta al capitolo n. 26 ter « Eccedenza d'impegni verificata al capitolo n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale. (*Spese fisse*), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 116.

Articolo unico.

È approvata la maggior assegnazione di lire 3,150.54 iscritta al Cap. 35-*quater* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul Cap. n. 17 » « Assegni al personale delle Legazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo della eccedenza d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge n. 117.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650, iscritta al capitolo n. 133 *quinquies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 6 - Ministero - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,100, iscritta al capitolo n. 133 *sexies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 26 - Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-1899 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,200, iscritta al capitolo n. 133 *septies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 44 - Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - In-

dennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1897-98 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 130, iscritta al capitolo n. 133 *octies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 65 - Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 270, iscritta al capitolo n. 133 *novies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Indennità per ispezioni e missioni presso gli Istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,250, iscritta al capitolo n. 133 *decies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napoletane (articolo 25 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,250, iscritta al capitolo n. 133 *undecies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 97 - Educatori femminili - Posti gratuiti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge n. 118.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 132, iscritta al capitolo n. 120 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7 - Funzioni pubbliche e feste governative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 598.04, iscritta al capitolo n. 120 *A bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 10 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,491.28, iscritta al capitolo n. 120 *B bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,134.50, iscritta al capitolo n. 120 *C bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,480.63, iscritta al capitolo n. 120 *D-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 15 - Spese di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.60, iscritta al capitolo n. 120 *E-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 16 - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,630.63, iscritta al capitolo n. 120 *F-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 18 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 31.83, iscritta al capitolo n. 120 *G-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Spese di ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo

delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 135.63, inscritta al capitolo n. 120 H-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 24 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 285, inscritta al capitolo n. 120 I-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 25 - Amministrazione provinciale - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,155, inscritta al capitolo n. 120 K-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 27 - Indennità agli incaricati del servizio di leva (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 623.06, inscritta al capitolo n. 120 L-bis « Eccedenza di impegni verificatesi al capitolo n. 30 - *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 423, inscritta al capitolo n. 120 M-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo

n. 29 - *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 41.66, inscritta al capitolo n. 120 N-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 32 - *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,925.03 inscritta al capitolo n. 120 O-bis. « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 33 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 154,637.26, inscritta al capitolo n. 120 P-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 34 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,384.23, inscritta al capitolo n. 120 Q-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 36 - Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª,

articolo 81 e Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24 (*Spesa d'ordine*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 816.65. inscritta al capitolo n. 120 R *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 37 - Dispensari celtici - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 357. inscritta al capitolo n. 120 S *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 38 - Dispensari celtici - Fitto locali (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 27,293.41, inscritta al capitolo n. 120 T *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 40. - Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 210, inscritta al capitolo n. 120 U *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 44. - Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,296.85, inscritta al capitolo n. 120 V *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 46. - Spese per funzionamento di laboratori, acquisto di strumenti e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 420, inscritta al capitolo n. 120 X *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 49. - Spese varie per i servizi della sanità pubblica, acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 706.10, inscritta al capitolo n. 120 Y *bis*, « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 53 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-1899 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,748.31, inscritta al capitolo n. 120 Z *bis* « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 54 - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 206.40, iscritta al capitolo n. 120 A 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di illuminazione, di riscaldamento e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19, iscritta al capitolo n. 120 B 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 56 - Medici di porto - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,291.14, iscritta al capitolo n. 120 C 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59 - Spese di materiale e diverse per la sicurezza pubblica - Spese di ufficio, fitto di locali, telegrafi, telefoni e spese diverse - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 880, iscritta al capitolo n. 120 D 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 - Guardie di città - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,561.20 iscritta al capitolo n. 120 E 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 64 - Competenze ad ufficiali e guardie di

città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 190, iscritta al capitolo n. 120 F 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 63 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 85.73, iscritta al capitolo n. 120 G 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 69 - Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 871.36, iscritta al capitolo n. 120 H 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 73 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali - (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,176.37, iscritta al capitolo n. 120 I 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto con-

suntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 54, inscritta al capitolo n. 120 K 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 75 - Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri - Premio per arresti e sequestri d'armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,549.75 inscritta al capitolo n. 120 L 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,996.14, inscritta al capitolo n. 120 M 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 78 - Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese per il rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (articolo 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 625, inscritta al capitolo n. 120 N 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 82 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11, inscritta al capitolo n. 120 O 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 85 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23, inscritta al capitolo n. 120 P 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 87 - Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 62,399.29, inscritta al capitolo n. 120 Q 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 89 - Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie dello stato di previsione della spesa per lo esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,159.90, inscritta al capitolo n. 120 R 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 90. - Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,199, inscritta al capitolo n. 120 S 1 *bis*

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92. - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità o vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 131,088.09 iscritta al capitolo n. 120 T 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 93 - Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati al domicilio obbligatorio (regio decreto 17 febbraio 1881 n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 45.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 62,517.15, iscritta al capitolo n. 120 U 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 94 - Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 46.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 223.45, iscritta al capitolo n. 120 V 1 bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 95. - Carceri - Provvista e manutenzione di veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 47.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 436.95, iscritta al capitolo n. 120 X 1 bis

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 96. - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 48.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 664.65, iscritta al capitolo n. 120 Y 1 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 101. - Carceri - servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenze - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 49.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,796.16, iscritta al capitolo n. 120 Z 1 bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 102. - Carceri - Fitto di locali (*Spese fisse*) - Fitto di locali di proprietà privata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 50.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,035.75, iscritta al capitolo n. 120 A 2 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 103 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 51.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 84, iscritta al capitolo n. 120 B 2 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116. - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio - dello stato di previsione della spesa

per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Ora passeremo alla discussione del disegno di legge n. 119.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 144.13 inscritta al capitolo n. 58 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11 - Stati maggiori ed ispettorati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 39,347.34 inscritta al capitolo n. 58 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12 - Corpi di fanteria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,507.52 inscritta al capitolo n. 58 *quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13 - Corpi di cavalleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 35,569.20 inscritta al capitolo n. 58 *quinqües* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 - Armi e servizi d'artiglieria e genio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impe-

gni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,896.68 inscritta al capitolo n. 58 *sexies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 15 - Carabinieri reali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,978.53 inscritta al capitolo n. 58 *septies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 17 - Corpo e servizio sanitario - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 149.53 inscritta al capitolo n. 58 *octies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,885.11 inscritta al capitolo n. 58 *novies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 24 - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in posizione ausiliaria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 127,987.61 inscritta al capitolo n. 58 *decies*

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27 - Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 57,547.99 inscritta al capitolo n. 58 *undecies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 42 *quater* - Spese per l'invio di truppe in Oriente - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Sono approvati senza discussione).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo ora al disegno di legge n. 120.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 37,096.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1899-900.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,147.88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

Rava. I colleghi hanno udito la lunga lettura di questi 221 articoli (sono tanti!) di 18 leggi, e non si potrebbe dire nemmeno che la forma con la quale ci sono presentati in omaggio alla legge di contabilità dello Stato sia tale da richiamare maggiormente, come

era intenzione del legislatore, l'attenzione della Camera.

Io quindi, per far cosa utile e pratica, proporrei agli studi dell'onorevole ministro e del presidente della Giunta del bilancio, che, come si è fatto un primo passo anni or sono riducendo tutti questi disegni di legge a uno per ogni singolo Ministero secondo la natura delle spese, si faccia un altro passo distinguendo le eccedenze nelle spese obbligatorie dalle eccedenze nelle spese facoltative per tutti i Ministeri insieme, in modo da avere quattro soli disegni di legge da discutere e da votare.

La Giunta del bilancio molto opportunamente ha già, da anni, ormai, *ex se*, coordinato tutta questa materia secondo un concetto sintetico; oggi infatti ci presenta non 19 relazioni separate, ma una sola relazione che si divide in quattro parti: l'eccedenza d'impegni per il consuntivo per tutti i Ministeri, l'eccedenza delle spese facoltative; quella per le spese obbligatorie per tutti i Ministeri insieme; e la eccedenza delle spese residue per tutti i Ministeri insieme, riducendo così, come dicevo, a quattro punti fondamentali il suo esame. Io direi che, nella riforma dipendente da un disegno speciale di legge che è davanti alla Giunta del bilancio e che concerne appunto anche le eccedenze di spesa, si venisse a modificare questa materia, senza detrimento alcuno del sindacato parlamentare.

Quando avremo quattro soli disegni di legge e altrettanti punti di studio nella relazione, tutti gli articoli di legge attuali figureranno come articoli di questo disegno di legge; e la nostra discussione potrà essere ugualmente acuta, specializzata ed ampia, mentre si ridurrà la materia, e sarà anche semplificata la votazione.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Se non erro, l'onorevole Rava propone di modificare la legge di contabilità nel senso che, invece di presentare per ogni eccedenza di spesa facoltativa uno speciale disegno di legge, queste eccedenze di spesa, anche facoltative, siano raccolte Ministero per Ministero in un unico disegno di legge che dia luogo ad una sola discussione invece che a parecchie.

Rava. E ad una sola votazione.

Rubini. Il metodo è pericoloso, secondo me

La legge volle assistere di maggiori garanzie la discussione delle eccedenze nelle spese facoltative in confronto a quelle delle spese obbligatorie, perchè evidentemente se vi è arbitrio di Governo, esso è molto più pericoloso in materia di spese facoltative che non in materia di spese obbligatorie. Per quanto concerne le spese obbligatorie si può dire che l'eccedenze sono fatte innocentemente all'infuori della volontà dell'amministratore; così non può dirsi per quelle facoltative per le quali molte volte avviene che una maggiore oculatezza le avrebbe rese molto minori; e ciò dico senza voler rivolgere un rimprovero ad amministratori integerrimi che si sono succeduti e che si sono trovati di fronte a queste difficoltà.

Come si fa con una sola legge a creare un giudizio singolo circa questa materia che è così distinta tra capitolo e capitolo, tra Ministero e Ministero, e come si può assoggettare questa nostra deliberazione ad un metodo unico complessivo di votazione? Poniamo il caso che un'eccedenza fosse veramente biasimevole; dovremo non votare la legge solamente per questo? Una volta si è il dato appunto il caso che la Giunta propose di respingere una di queste eccedenze.

Ma se noi respingessimo in blocco la legge, noi comprometteremmo i più alti interessi dell'Amministrazione perchè essa ha assoluta urgenza di vedere approvate queste eccedenze: altrimenti tutto ciò che si riferisce al servizio cui era destinata questa eccedenza rimane sospeso; e mai e poi mai si potrebbe ammettere che per un solo difetto si abbiano a mettere fuori legge tutte quelle eccedenze che sono legittime e intorno alle quali noi dobbiamo pronunciare la sanatoria.

Mi son sempre trovato d'accordo col mio egregio amico Rava: ma questa volta non posso, e lo prego di non insistere nella sua proposta.

Credo che si farebbe opera poco utile, anzi nociva.

E poi aggiungo un'altra considerazione di procedura: giova toccare in un punto così grave e sostanziale, che ha dimostrato di non essere più perfetto ma che appunto per ciò ha bisogno di essere studiato con molta ponderazione, la legge di contabilità in una seduta come questa?

Vero è che l'onorevole Rava non ha fatto una proposta da votarsi ora, ma una propo-

sta in via di raccomandazione e di studio, e quindi non ne verrebbe un danno immediato. Ma è certo che se alla sua proposta, venendo da persona così versata nella pratica amministrativa, si facesse, anche in grazia dell'autorità di chi la caldeggia, buon viso, io ne vedrei sortire un danno effettivo.

Guicciardini, presidente della Giunta del bilancio. Domando di parlare.

Presidente. Io non posso lasciare aprire una discussione intorno a questo argomento. L'onorevole Rava ha fatto una semplice raccomandazione, ma non proposte complete che si debbano discutere o votare.

Dopo questo avvertimento, dò facoltà di parlare all'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

Guicciardini, presidente della Giunta del bilancio. Se l'onorevole Rava insiste nella sua raccomandazione, certo la Giunta del bilancio, per debito suo, ne farà argomento di studio. Debbo però ricordare che le disposizioni della legge generale di contabilità che regolano la materia circa la quale l'onorevole Rava ha richiamato l'attenzione della Camera, furono approvate anni or sono dopo maturo studio della Giunta del bilancio, ed in seguito a discussione ampia della Camera, alla quale parteciparono i nostri principali uomini parlamentari.

Personalmente poi io, consentendo nelle osservazioni ora fatte dall'onorevole Rubini, dichiaro che non sono favorevole alla riforma patrocinata dall'onorevole Rava. È utile che la Camera abbia modo di giudicare, anche col voto nell'urna, l'amministrazione di un ministro, indipendentemente da quella degli altri ministri.

Richiamato alla memoria questo ricordo, e fatta questa dichiarazione di carattere personale, confermo quello che ho detto da principio: e cioè che qualora l'onorevole Rava insista nella sua raccomandazione, certamente la Giunta del bilancio ne farà oggetto dei propri studi.

Presidente. Così è esaurito l'incidente.

Rava. Domando di parlare.

Presidente. Non posso dargliene facoltà.

Rava. L'onorevole Rubini ha risposto a me interpretando diversamente...

Presidente. Allora è un fatto personale?

Rava. Sì è un fatto personale.

Presidente. Allora parli.

Rava. La situazione attuale è questa: che il troppo controllo teorico fa scomparire di fatto il vero controllo. Pochi ci badano o se ne occupano, e l'attenzione è dispersa.

L'onorevole Rubini dice: la proposta Rava porta a questa conseguenza: che una spesa eccedente, di natura biasimevole, dovrà essere approvata sotto pena di respingere tutto.

No, onorevole Rubini, se dovessimo discutere (e ne parleremo un'altra volta, perchè in non ho fatto ora che una raccomandazione, visto che c'è già un disegno di legge per queste materie) se dovessimo, dopo la riforma, discutere di una spesa biasimevole, siccome sarebbe letta come articolo di questo speciale e sintetico documento finanziario, come capitolo di questo bilancio supplementivo, sarebbe respinto o emendato, o variato quel tale articolo.

Non sarebbe questa la difficoltà, lo creda; e poi non è su queste leggine di spese eccedenti che si fanno votazioni d'ordine politico.

Ma io non insisto, ora; ne parleremo a momento opportuno.

Presidente. Con queste osservazioni anche il secondo articolo del disegno di legge numero 120 s'intende approvato e il disegno medesimo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge: Aggregazione del mandamento di Ciminna al circondario di Palermo.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo.

Si dia lettura della proposta di legge.

Stelluti-Scala, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 60).

Presidente. È aperta la discussione generale.

L'onorevole Aguglia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà sollecitamente un disegno di legge per provvedere ad un definitivo riordinamento delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie e sospende di deliberare sulla proposta di legge. »

Avendo questa proposta carattere sospensivo, essa ha la precedenza verso ogni altra, e

intorno ad essa, a termini del regolamento, io non posso concedere facoltà di parlare che a due oratori: uno in favore e uno contro.

L'onorevole Aguglia ha facoltà di svolgere la sua proposta sospensiva.

Aguglia. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo nello svolgimento della mia proposta sospensiva.

Il disegno di legge che vi è dinanzi, proposto da uno dei più autorevoli membri di questo Parlamento, a mio modo di vedere, non ha carattere urgente.

Esso indubbiamente però perturba interessi gravissimi di uno dei più patriottici e nobili circondari della Sicilia.

Sostengo che questo disegno di legge non ha carattere d'urgenza, inquantochè neppure i proponenti a questa urgenza hanno fatto grande allusione, nè si sono fondati molto sulla probabilità che per questa ragione la loro proposta possa avere la vostra approvazione. Ricordo alla Camera che questo disegno di legge non è stato mai voluto dal Governo, il quale ha sempre risposto a coloro che se ne facevano fautori, che esso non credeva fosse il caso di presentarlo alla Camera; anzi, con una ultima nota ufficiale del 4 marzo dell'anno decorso, esso faceva espressamente sapere ai proponenti che, se insistevano nella loro idea, avessero pure fatto ricorso all'iniziativa parlamentare.

Dunque, l'urgenza non fu riconosciuta neppure dal Governo. Ma riserbandomi di discutere nel merito il disegno di legge, ove la mia proposta sospensiva naufragasse, io mi limiterò a ricordare alla Camera un argomento che ho già svolto nella mia controrelazione e che credo degno della sua attenzione.

Nel mandamento di Ciminna...

Presidente. Non entri nel merito, onorevole Aguglia.

Aguglia. Non entro nel merito; giustifico soltanto le ragioni della proposta sospensiva.

Nel mandamento di Ciminna sono compresi i Comuni di Ciminna, Ventimiglia e Baucina. Risulta da un certificato dell'agente delle imposte e del catasto che circa 700 cittadini di questi Comuni posseggono nel territorio di Caccamo grande numero di terreni. Orbene, quale sarebbe la conseguenza nel caso che il distacco del mandamento di Ciminna fosse approvato? Essa sarebbe evi-

dente: cotesti cittadini, per tutto quello che riguarda le azioni reali e possessorie e per le azioni penali, rimarrebbero sottoposti alla giurisdizione del tribunale di Termini, perchè il territorio di Caccamo ne fa parte.

Presidente. Ma questo è merito, onorevole Aguglia; La prego di attenersi alla sua proposta sospensiva.

Aguglia. Onorevole signor presidente, se ha la cortesia di attendere un solo minuto (perchè io sono sempre brevissimo, e non voglio tediare la Camera) vedrà che quanto sto dicendo serve unicamente a dimostrare la ragionevolezza della sospensiva.

Dunque, io dimostrava, che circa 700 famiglie, se il disegno degli onorevoli Di Rudini e Avellone fosse approvato, si troverebbero sottoposte ad una doppia giurisdizione, cioè, a quella del tribunale di Termini per le azioni reali, possessorie e per i processi penali, e a quella del tribunale di Palermo per le azioni personali. Ora, questo fatto è di una gravità eccezionale per le conseguenze che può arrecare, inquantochè la Camera può di leggeri comprendere tutte le infinite quistioni di competenza, di limitazione di territorio, e tante altre gravi dispute che possono sorgere allorchè un territorio è sottoposto ad una duplice giurisdizione giudiziaria.

Tutto questo darebbe luogo ad una quantità di liti, con danno evidente anche di quelli stessi cittadini di Ciminna, i quali chiedono di essere distaccati dal territorio del tribunale di Termini.

Deve ciò permettere il legislatore? Quale il bisogno urgente di un tale perturbamento?

Se queste adunque sarebbero le conseguenze del disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione, è evidente che la Camera non può non preoccuparsene, e quindi a me pare giusto, utile e prudente di sospendere, frattanto, l'approvazione di questo disegno di legge, riserbando un più largo e ponderato esame su di esso in occasione della discussione di quell'altro disegno di legge che io confido che il Governo vorrà presentare sollecitamente pel riordinamento definitivo delle circoscrizioni giudiziarie... *(Risa da parte di alcuni deputati di destra).*

Sapevo bene che questo scoppio di risa era preparato da quella parte *(Accenna a destra — Viva ilarità — Bravo! a sinistra)* sebbene

esso sia stato di poco effetto, e sieno molto pochi coloro che hanno eseguito la disposizione data di ridere allorchè io avessi enunciato questo concetto. Credo però che le cose serie non dovrebbero far ridere, e che la Camera dovrebbe pensare più a studiare una questione grave, che occuparsi di un disegno di legge, il quale indubbiamente arreca danno e nessun beneficio, neppure a quei pochi che chiedono l'approvazione del disegno medesimo.

Insisto, quindi, perchè la Camera voglia approvare la sospensiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini Antonio.

Di Rudini Antonio. Sarò brevissimo, e non entrerò nel merito della questione.

Anzi tutto, dirò che sono dolentissimo di dover contraddire alle osservazioni fatte dall'onorevole Aguglia; e m'affretto a soggiungere che non credo punto che questa proposta di legge offenda gravi interessi della città di Termini. Se così fosse, io che ho avuto l'altissimo onore di rappresentare Termini come deputato, sarei stato molto esitante a presentarlo.

L'onorevole Aguglia vuole respingere, col suo ordine del giorno, la proposta di legge che sta dinanzi alla Camera; e la Camera sa (tutti l'hanno già compreso) che, col votare questo ordine del giorno, che importa la sospensiva, la Camera stessa vota la approvazione o la reiezione della proposta di legge.

Ma ho chiesto di parlare, per avvertire la Camera della portata vera dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Aguglia; ordine del giorno il quale non si limita a respingere la proposta di legge, ma va molto più in là: vieta alla Camera di approvare altre proposte di legge consimili; cioè proclama il principio che le circoscrizioni elettorali, amministrative e giudiziarie, non si possano altrimenti correggere e modificare, se non con un disegno di legge d'indole generale.

Onorevole Aguglia, se questo fosse possibile...

Aguglia. Chiedo di parlare.

Di Rudini Antonio. ... voterei il suo ordine del giorno: perchè nessuno più di me è desideroso di giustizia, nessuno più di me è desideroso della revisione delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie del Regno. Ma ciò non è possibile.

Veda, onorevole Aguglia, io ho avuto la illusione che ciò fosse possibile. Venti anni fa (Ella ancora non era deputato) venti anni fa, presentai una proposta di legge, per modificare le circoscrizioni in Sicilia, la quale ebbe la fortuna d'essere approvata dalla Camera e dal Senato del Regno, e di ottenere la sanzione reale. Orbene, essa non si è potuta applicare.

Orlando. Non si è voluta!

Di Rudini Antonio. Non si è potuta applicare. Non posso dire che non si sia voluta applicare; non posso dire che il Governo del Re non abbia voluto applicare una legge. E badino che si tratta d'una legge mia; e che, se qualcuno dovesse fare delle recriminazioni, sarei io. Ma non le faccio; dico soltanto che l'intreccio e il contrasto degli interessi è tale, che mai passerà alla Camera una legge che abbia per iscopo di modificare le circoscrizioni territoriali del Regno; e che, se questa legge passasse, l'esempio mi prova che non sarebbe applicata.

Quindi avverto la Camera della gravità dell'argomento e la prego di volere, anche in questo caso, fare quello che in moltissimi casi precedenti si è fatto, cioè, approvare questa proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, che tende a correggere le anomalie e le ingiustizie più stridenti.

E con questa fiducia prego la Camera di non accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Aguglia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanfilippo in favore della sospensiva.

Sanfilippo. Aggiungerò qualche parola in favore della sospensiva senza entrare minimamente nel merito, e mi limiterò ad osservare che la proposta di legge degli onorevoli Di Rudini ed Avellone, indipendentemente dalle considerazioni di ordine generale riferibili alle circoscrizioni amministrative e giudiziarie della Sicilia, considerata singolarmente, lungi dall'essere utile al mandamento a cui si riferisce, per le condizioni speciali della circoscrizione territoriale di quei Comuni, riescirebbe invece dannosa.

Si è detto che inconvenienti simili a quelli già accennati dall'onorevole Aguglia esistono anche in altri luoghi, in quanto che dei cittadini, dei possidenti, dipendono da parecchie giurisdizioni di tribunali. Ma osservo che la proposta di legge, che viene presentata, verrebbe a creare appunto questo

inconveniente dove non esiste. E certamente non sarebbe opportuno, nè provvido, fare una legge per creare inconvenienti. Mentre ora il Mandamento di Ciminna dipende giudiziariamente per intero dal distretto del tribunale di Termini...

Presidente. La prego di non entrare nel merito.

Sanfilippo. Non entro nel merito; dimostro la inopportunità della proposta in base ai propositi degli stessi proponenti, senza discutere le ragioni che valgono a dimostrarla inaccettabile in merito.

Mentre ora quel mandamento dipende dal tribunale di Termini, in forza della proposta di legge, quei comunisti passerebbero a dipendere in parte, per la menoma parte delle liti possibili, dal tribunale di Palermo, ma in massima parte resterebbero sotto la dipendenza del tribunale di Termini. Per non duplicare le giurisdizioni, a questa proposta di legge dovrebbe precedere la rettificazione della circoscrizione territoriale per quel mandamento.

Certamente i proponenti non badarono alle accennate circostanze di fatto quando fecero la loro proposta. Per essere coerenti, per procurare effettivamente il vantaggio, che credono poter derivare dalla proposta novità, per non danneggiare quei comunisti, i proponenti per i primi dovrebbero aderire alla sospensiva e determinarsi a proporre piuttosto una rettificazione di circoscrizione territoriale, riservandosi a ripresentare la proposta di legge dopo che quella rettificazione fosse stata attuata.

L'esame in merito della proposta che ora intempestivamente è stata fatta, verrebbe poi, ed allora da parte del municipio di Termini Imerese si dimostrerebbe che il preteso cambiamento non dovrebbe aver luogo, perchè ingiustificabile.

Presidente. Onorevole Aguglia, io non posso darle facoltà di parlare, se non per dichiarare se mantiene o ritira la sospensiva.

Aguglia. Ho chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Accenni il fatto personale.

Aguglia. L'accenno subito.

L'onorevole Di Rudini, a mio modo di credere, ha spostato i termini della questione, da me sottoposta all'esame della Camera.

Una voce. E questo è fatto personale?

Aguglia. Egli ha detto: badate che se votate la sospensiva, non sarà più permessa la discussione di altri disegni di legge simili. Questa, onorevole Di Rudini, è un'argomentazione apparentemente abile. Permetta di risponderle che io non ho mai pensato di dire ciò che Ella mi ha attribuito.

Io ho chiesto la sospensiva esclusivamente su questo disegno di legge. È evidente quindi, che qualunque altra proposta simile può essere discussa ed approvata dalla Camera senza contraddizione, perchè nel proporre la sospensiva ho dimostrato che esso non ha carattere di urgenza. Ora, se altri disegni simili hanno carattere d'urgenza, evidentemente potranno esser votati dalla Camera, mentre questo può essere rimandato al progetto generale delle circoscrizioni.

Quindi, non mi cambi i termini della questione, onorevole Di Rudini, e mi permetta, con tutto il riguardo che, come Ella sa, ho per Lei, io dica che il discorso abile ed autorevole che Ella ha fatto, è venuto invece a giustificare le ragioni del mio ordine del giorno.

Difatti, onorevoli colleghi, avete certamente notato come nessun argomento l'onorevole Di Rudini ha saputo trovare per dimostrarvi l'urgenza della sua proposta.

Egli si è limitato ad una sola osservazione: se votate la sospensiva, non potrete votare altri progetti. E siccome credo di avere dileguato questo equivoco, così a me pare che il discorso dell'onorevole Di Rudini (e per questo lo ringrazio vivamente) venga proprio a confortare autorevolmente la mia proposta sospensiva, sulla quale insisto. *(Bene!)*

Presidente. La Commissione accetta la proposta sospensiva dell'onorevole Aguglia?

Maurigi, presidente della Commissione. La Commissione, la quale all'unanimità, tranne l'onorevole Aguglia, vi ha proposto l'approvazione della proposta di legge, dopo lunghissima discussione, di cui non potete dubitare, essendo nel seno della Commissione stessa l'egregio collega onorevole Aguglia (da cui avete già inteso ripetere qui brevemente e preliminarmente i suoi numerosissimi argomenti) non può assolutamente accettare la sospensiva, la quale non avrebbe altro significato che il rigetto di una legge lungamente chiesta dalle popolazioni interessate e da tutte le rappresentanze locali, compreso il Consiglio provinciale di Palermo

che ne ha fatto oggetto di reiterate deliberazioni.

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, accetta la proposta sospensiva dell'onorevole Aguglia?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le spiegazioni ultime con le quali l'onorevole Aguglia ha illustrato la sua proposta sospensiva, mi dispensano dall'entrare nel merito di essa e dal fare dichiarazioni sul significato che egli attribuisce al suo ordine del giorno.

Con questo egli non intende esprimere seriamente la speranza che si possa sollecitamente presentare un disegno di legge per modificare le circoscrizioni giudiziarie ed amministrative. Nè io intendo ei assumere alcun impegno oggi. È agevole fare promesse, a me però non piace quando non si ha la certezza di poterle mantenere in tempo non lontano.

Ma poichè l'onorevole Aguglia ha dichiarato che il suo ordine del giorno non ha che lo scopo di impedire che si discuta la proposta di legge, da lui combattuta, ed è consuetudine parlamentare, che quando si tratta di simili proposte d'iniziativa parlamentare il Governo si serbi neutrale, così non devo pronunziarmi sull'ordine del giorno dell'onorevole Aguglia e dichiaro che il Governo si astiene.

Presidente. Rileggo dunque l'ordine del giorno sospensivo presentato dall'onorevole Aguglia e non accettato dalla Commissione:

« La Camera confida che il Governo presenterà sollecitamente un disegno di legge per provvedere ad un definitivo riordinamento delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie e sospende di deliberare sulla proposta di legge. »

Lo pongo a partito.

(La Camera respinge la proposta sospensiva del deputato Aguglia).

Si passa quindi alla discussione della proposta di legge.

È aperta la discussione generale. Primo iscritto a parlare è l'onorevole Sanfilippo. Parli pure.

Sanfilippo. Questa proposta di legge, come avete inteso, mira a distaccare il mandamento di Ciminna, consistente nei comuni di Ciminna, Ventimiglia-Sicula e Baucina, dal

circondario di Termini, tanto per la parte amministrativa quanto per la giudiziaria, e ad aggregarlo a Palermo. Perchè, dice la relazione della maggioranza della Commissione favorevole alla proposta, perchè una ingiusta ed irrazionale circoscrizione giudiziaria ed amministrativa subisce presentemente quel Mandamento, e prende le sue origini da un'erronea modificazione alle leggi che governavano la Sicilia. Ed accennando a queste leggi, la stessa relazione cita quella dell'11 ottobre 1817, per la quale la Sicilia, amministrativamente, era divisa in Valli, ogni Valle in distretti, ogni distretto in circondari, e Termini, capoluogo del distretto omonimo, faceva parte della Valle di Palermo, il circondario di Ciminna era dipendente da Termini. E per la parte giudiziaria ricorda la legge del 7 giugno 1819, per la quale nella Valle di Palermo non vi era che il tribunale di Palermo.

Questo stato di cose, a detta della relazione per la maggioranza, era giusto e razionale, poichè in essa si afferma che soltanto la erronea modificazione a quelle leggi rese anormali le presenti condizioni.

Quali furono le disposizioni di legge che modificarono questo stato di cose?

Estese alla Sicilia le leggi amministrative del Regno d'Italia, siccome riconosce la stessa relazione, in sostanza la divisione amministrativa rimase quale era, soltanto furono mutati i nomi: la Valle fu chiamata Provincia, il distretto, circondario, il circondario fu chiamato mandamento, e il mandamento di Ciminna rimase dipendente amministrativamente dalla Sotto-prefettura di Termini come precedentemente dipendeva dalla Sotto-intendenza di Termini.

Quale fu, ripeto, la modificazione di cui si preoccupa la maggioranza della Commissione? « Un improvvido decreto, essa dice nella sua relazione, del 9 febbraio 1862, istituendo nuovi tribunali di circondario nelle Province siciliane, creava il tribunale di Termini e faceva da esso dipendere 15 mandamenti, fra i quali i mandamenti di Ciminna e Mezzoiuso ». E soggiunge: « Questo decreto che turbava le tradizionali *divisioni amministrative*, veniva anche a sconvolgere gli storici legami dei mandamenti di Ciminna e Mezzoiuso con la città di Palermo ».

Dunque la novità non consiste in altro se non che in questo decreto del 1862, che ri-

guardava soltanto la circoscrizione giudiziaria, che nessuna novità, nessuna modificazione apportava alle antiche leggi di Sicilia, in quanto alle antiche divisioni amministrative.

Ed allora, domando io all'egregio relatore della maggioranza della Commissione, come spiega egli questo strano fenomeno, che in forza di un decreto, il quale si riferisce unicamente alla circoscrizione giudiziaria, e lascia intatte le divisioni amministrative, a cui non si riferisce, nè poteva riferirsi, abbia potuto divenire anormale, ingiusta, irrazionale la circoscrizione amministrativa del mandamento di Ciminna, che è rimasta qual'era e che era giusta, secondo il concetto della stessa maggioranza della Commissione?

Questa evidente antilogia (per non usare la brutta parola contraddizione) che si riscontra nella relazione della maggioranza, mi autorizza a fare due osservazioni. La prima è che la proposta di legge è sfornita completamente di base, se non altro, per la parte che si riferisce alla circoscrizione amministrativa. Se la circoscrizione amministrativa rimase qual'era, ed era giusta, ed era razionale, sa la modificazione fu solo per la parte giudiziaria, non è il caso di parlare della circoscrizione amministrativa.

Di Scalea, relatore. Appunto perchè si modifica la circoscrizione giudiziaria non c'è contraddizione.

Sanfilippo. Potremo discutere, coerentemente alla relazione della maggioranza, intorno alla circoscrizione giudiziaria; ma in quanto alla circoscrizione amministrativa, per questa parte, la proposta di legge non ha ragione d'essere, a' sensi della stessa relazione della maggioranza della Commissione.

Seconda osservazione. Se la circoscrizione amministrativa, in conformità delle antiche leggi, è razionale e giusta, in quanto che per essa il mandamento di Ciminna dipende dalla Sotto-prefettura di Termini, non può dirsi che sia tanto irragionevole e ingiusta la modificazione apportata alla circoscrizione giudiziaria, istituendo un tribunale circondariale in Termini Imerese e facendo da esso dipendere il mandamento di Ciminna.

Dovendosi istituire in Sicilia dei tribunali circondariali e dovendosi certamente istituire uno nella provincia di Palermo, non sarebbesi potuto scegliere sede più adatta della città di Termini, che è capoluogo di uno dei principali circondari di Sicilia, dando

giurisdizione a questo tribunale sui Circondari di Termini e su quello di Cefalù, che costituiscono la parte orientale della provincia di Palermo, e lasciando la parte occidentale della stessa Provincia, che consiste nei Circondari di Palermo e di Corleone, sotto la dipendenza del tribunale di Palermo. E come il Mandamento di Ciminna, amministrativamente, poteva normalmente, giustamente dipendere dalla Sottoprefettura di Termini, così fu normale e giusto farlo dipendere dal tribunale di Termini.

E vengo alla disamina dei vari argomenti che sono stati addotti in prò della proposta di legge.

Questi argomenti io divido in due serie: argomenti che dirò esterni, ed argomenti di merito.

Per argomenti esterni intendo quelli che consistono semplicemente in affermazioni, nell'allegare come autorità alcuni voti e pareri, considerati indipendentemente dalle ragioni su cui essi si fondano.

Nella relazione della Commissione si parla di una perseverante agitazione, che si sollevò nel Mandamento di Ciminna, al pubblicarsi del Decreto del 1862, riguardante la circoscrizione giudiziaria. E, per dimostrare questa perseveranza, si citano varie deliberazioni delle rappresentanze comunali di quel Mandamento. Ma se si guarda alle date, si vedrà come non sia dimostrata affatto la vantata perseveranza di agitazione, e si riconoscerà come questa agitazione, promossa attivamente in questi ultimi tempi, per il passato fu saltuaria ed intermittente. Infatti si accenna a deliberazioni del 1885, e poi si salta al 1889 e poi al 1896 e al 1897, fino a quest'ultimo periodo.

Ora questi lunghi intervalli della asserita agitazione dimostrano che, le rappresentanze di quei Comuni, non sempre furono concordi nel volere questo mutamento, nel promuovere l'attuazione. Ed a conferma di ciò stanno dei documenti, i quali dimostrano che questa agitazione è fittizia, che questa innovazione è vagheggiata dalle attuali rappresentanze comunali, ma non è conforme all'opinione della maggioranza effettiva delle popolazioni di quei Comuni.

Sono state prodotte dal Municipio di Termini delle petizioni, specialmente una coperta da un grande numero di firme di cittadini di Ventimiglia Sicula, ed un'altra di

non pochi cittadini del comune di Ciminna, colle quali si protesta contro questa proposta di legge.

Si parla, come ha già accennato il presidente della Commissione, delle deliberazioni del Consiglio provinciale di Palermo, allegendole come autorità.

Non vorranno i miei colleghi del Consiglio provinciale di Palermo prendere in mala parte quanto io sarò per dire, se li tratto alla medesima stregua con cui tratto me stesso.

In sostanza la competizione attuale è fra Termini e Palermo, inquantochè si mira a staccare un Mandamento del Circondario di Termini per aggregarlo al Circondario di Palermo.

Forse la grande città di Palermo non si accorge nemmeno di questa questione, ma i consiglieri provinciali di Palermo ben se ne sono accorti. E però la contesa in quel Consiglio provinciale è stata fra i sostenitori degli interessi di Termini ed i sostenitori degli interessi di Palermo, i quali, naturalmente, costituivano la maggioranza.

L'onorevole Di Scalea ricorderà in proposito che, quando nel 1889 fu presa la prima deliberazione di quel Consiglio, perchè, anch'egli allora ne faceva parte, si votò senza discussione. Ciò poté avvenire perchè, casualmente, in quella tornata, nessuno dei rappresentanti di Termini, e dei consiglieri terminesi, era presente. La deliberazione fu presa senza contrasto. Ultimamente, però, la discussione fu lunga ed i voti si divisero, 28 a favore e 14 contro la proposta novità. Ma l'onorevole Di Scalea, che forse è il solo in questa Camera, oltre di me, che prese parte al dibattito, il quale abbia conoscenza di quel deliberato del 1900, ricorderà che la maggioranza dei voti fu costituita dai consiglieri provinciali di Palermo, i quali, autorevolissimi sempre per sé in ogni questione d'interesse generale, erano però anche moralmente interessati alla questione al pari dei rappresentanti di Termini e di me, che non rappresento amministrativamente Termini, ma sono terminese.

Dunque lasciamo di invocare queste testimonianze; occorre invece esaminare le ragioni di merito su cui esse sono fondate.

Come altre autorità si ricordano le deliberazioni della Camera di commercio di Palermo e della rappresentanza del Consorzio

della ferrovia Palermo-Corleone. Ebbene, la stessa specie di osservazioni che ho fatte in ordine al voto del Consiglio provinciale, si può far valere per la deliberazione della Camera di commercio di Palermo, la quale nella sua maggioranza ha interesse a proteggere specialmente il commercio con Palermo. E tanto più poi quelle osservazioni possono valere per la rappresentanza della ferrovia Palermo-Corleone, inquantochè essa ha l'interesse di attirare acqua al suo mulino, versando l'Amministrazione di quella ferrovia in condizioni tutt'altro che prospere.

Come altra autorità si cita l'opinione del Procuratore generale di Palermo, il quale è certamente autorità insospettabile. Ma a suo tempo farò rilevare come quel funzionario, se avesse avuto conoscenza delle condizioni territoriali nei rapporti di quel Mandamento, esaminando questa questione in riguardo alla circoscrizione giudiziaria, non si sarebbe spinto così facilmente ad emettere quel parere.

E vengo agli argomenti di merito.

Questi argomenti io suddivido anche in due categorie: argomenti di ordine generale o comuni, di quelli che possono essere invocati tanto dai Comuni di quel Mandamento quanto dai moltissimi altri che si trovano in condizioni simili, ed argomenti di vero merito, cioè, di quelli che dovrebbero costituire speciali, eccezionali ragioni proprie dei Comuni di quel Mandamento.

Si è detto, che sarebbe giovevole ai Comuni del Mandamento di Ciminna il dipendere unicamente da Palermo, potendo in un'ica sede accudire agli interessi amministrativi ed a quelli giudiziari, senza dipendere dalla Sotto-prefettura di Termini per gli affari amministrativi e poi dalla Prefettura di Palermo, senza dipendere dal Tribunale di Termini e poi dalla Corte di Palermo per gli affari giudiziari.

E così si è anche accennato del vantaggio che potrebbero sperimentare quei comunisti, pei loro interessi scolastici ed ipotecari, dipendendo da Palermo.

Considerazioni tutte d'ordine generale, ripeto, che possono essere invocate tanto pei Comuni di quel Mandamento, come per qualunque altro Comune, che non abbia la fortuna di dipendere direttamente da una città primaria, dove risiedano una Prefettura, una Corte d'appello ed anche una Corte di casazione.

In fondo questi argomenti involgono la questione eterna, tanto dibattuta, dell'accentramento e del discentramento. È certo che l'accentramento offre dei vantaggi, in quanto che riunisce in unica località i vari interessi, ma tali vantaggi sono specialmente pei ricchi, per gli agiati, i quali possono non tener conto del maggior dispendio, occorrente per percorrere una maggiore distanza, e possono darsi il lusso di spender di più per unire l'utile al dilettevole, recandosi nella grande città, dove, compiuti i loro affari, possono trovare quegli allettamenti, che offre un grande centro civile.

Nessuno però potrà dire che il discentramento non sia preferibile per la gente non agiata, pei poveri, i quali debbono preoccuparsi delle distanze, affinché non incontrino un maggior dispendio per recarsi nel luogo, dove debbono dar corso ai loro affari.

Nessuno potrà dire che il discentramento non sia preferibile all'accentramento per quanto riguarda i servizi amministrativi e l'amministrazione della giustizia, per la possibilità, che esso offre, di specializzare, di singolarizzare i servizi, che più facilmente possono essere adempiuti, quanto maggiore ne è la loro suddivisione, per la diminuzione nel numero degli affari, che ne rende più agevole la trattazione.

L'accentramento, per il cumulo di affari che si riuniscono in unica sede, produce la plethora, ed il ritardo se non il ristagno. Ed è questa plethora, è questo ritardo che si verrebbero accrescendo col proposto aggregamento a Palermo.

Mentre nel Tribunale di Palermo, ad ogni udienza, si vedono a centinaia le cause iscritte nel ruolo di spedizione, d'onde ritardi grandissimi e differimenti senza fine, a Termini v'è invece un numero discreto di cause, onde i magistrati possono bastarvi con vantaggio della giustizia, se non altro, per la maggiore possibile speditezza.

Come negare d'altra parte il danno che deriverebbe, col proposto cambiamento di circoscrizioni, alla Sotto-prefettura, al Tribunale di Termini, scemandone l'importanza, senza alcun vantaggio, anzi con danno, dei servizi amministrativi e dell'amministrazione della giustizia?

Non sono cotesti argomenti, non speciali pei Comuni del Mandamento di Ciminna, che possono fare accogliere il proposto cambia-

mento; ci vogliono delle ragioni speciali, per determinare un provvedimento eccezionale, quale è quello, che deve portare una modificazione nelle leggi organiche dello Stato, in quanto alle circoscrizioni amministrative e giudiziarie.

E quali sono questi argomenti? In tutte le proposte di legge su questa materia, il cambiamento di circoscrizione è stato sempre chiesto in base a ragioni topografiche, per le distanze, per la viabilità. Sono queste soltanto le ragioni, su cui si può fondare giustamente una proposta di questa specie.

Si è confessato nella relazione della maggioranza della Commissione che invero le distanze sono di poco minori, ma si è soggiunto che invece le comunicazioni sono più difficili e più costose fra quei Comuni e Termini anziché fra quei Comuni e Palermo.

Vediamo quali sono effettivamente le distanze. Il municipio di Termini ha prodotto un documento, che è un attestato dell'Ufficio del Genio civile di Palermo, nel quale sono elencate le varie distanze dei Comuni di quel Mandamento, nei rapporti con Termini, e nei rapporti con Palermo. Ciminna dista da Palermo, per via rotabile, chilometri 42, ovvero per via rotabile 12 e per ferrovia 31. Totale chilometri 43. Invece Ciminna dista da Termini Imerese, per via rotabile, 31 chilometri. Quindi ci sono 12 chilometri in meno di distanza tra Ciminna e Termini, che tra Ciminna e Palermo. Ventimiglia dista da Palermo, per via rotabile 40 chilometri, ovvero 12 chilometri per via rotabile, 31 per ferrovia, in totale 43 chilometri; e invece Ventimiglia dista da Termini, per via rotabile, 21 chilometri. Sono quindi 22 chilometri in più di distanza tra Ventimiglia e Palermo, anziché tra Ventimiglia e Termini. Una distanza quindi, per recarsi a Palermo, di più del doppio di quella che quei comunisti debbono percorrere attualmente per recarsi a Termini.

Ecco perchè i cittadini di Ventimiglia protestano contro questa proposta di legge e preferiscono Termini, ecco perchè, dovendo recarsi a Palermo, gli abitanti di quel Comune preferiscono alla ferrovia Palermo-Corleone la ferrovia Palermo-Termini, servendosi di apposita vettura corriera per tratto da Trabia a Ventimiglia, e perchè il servizio postale, siccome risulta da apposito certificato, segue, fra Palermo e Ventimiglia, la strada di Trabia.

Baucina dista da Palermo, per via rotabile chilometri 34, ovvero 5 chilometri per rotabile e 31 per ferrovia, in totale chilometri 36; mentre dista da Termini solamente 28 chilometri di via rotabile, quindi 8 chilometri di meno.

Si tratta dunque di distanze considerevoli, e non *di poco*, che stanno tutte a vantaggio di Termini, a vantaggio delle circoscrizioni attuali anziché della novità proposta. Tutto sommato, le varie differenze in meno, che stanno a favore dell'attuale stato di cose, ascendono a 42 chilometri, che si accrescerebbero alle percorrenze con la proposta novità.

Ma si aggiunge nella relazione della maggioranza: quei Comuni sono allontanati di molto, da Termini, dalle comunicazioni difficili, e si accenna ad agevolanze maggiori in quanto alle comunicazioni con Palermo.

Ora in che consistono queste agevolanze vantate? Si parla della ferrovia Palermo-Corleone, di questa grama ferrovia a sistema ridotto. È notevole però, siccome risulta dall'esposizione che ho fatta in quanto alle distanze, che per giungere alla stazione ferroviaria più vicina, i comunisti di Ciminna e Ventimiglia debbono percorrere 12 chilometri di via rotabile, e quelli di Baucina 5 chilometri, e che inoltre debbono tutti quei comunisti, avendone i mezzi, percorrere, per giungere a Palermo, 31 chilometri di ferrovia, adottando necessariamente un duplice sistema di locomozione per tratti non brevi.

Per recarsi invece a Termini trovano una ottima strada rotabile, costruita un ventennio fa dalla Provincia di Palermo, e tenuta in buonissimo stato, adottando un unico sistema di locomozione nè difficile, nè malagevole.

E si giunge anche a dire, nella relazione per la maggioranza, che « la lontananza e la difficoltà di comunicazioni rendono più difficile e costoso l'accesso al santuario della giustizia, e poche quindi sono le cause civili che si dibattono nel tribunale di Termini, e quelle penali vengono a costare ai privati ed allo Stato, per trasferte ai detenuti, indennità di testimoni ed altro, molto di più di quello che costerebbero a Palermo. »

Come mai? Per recarsi a Palermo occorre certamente un maggior dispendio nei viaggiatori, che siano in grado di spendere, dovendo pagare la carrozza ed il biglietto di ferrovia, mentre per recarsi a Termini, o pa-

gano la sola carrozza, o nulla spendono, recandovisi a cavallo colle loro cavalcature. La gente che non può spendere o si serve della carretta, per tutta la percorrenza fino a Palermo come fino a Termini, o va a piedi. In quanto poi alle merci è facile intendere quanto i necessarii trasbordi, adoperando la ferrovia, debbano riuscire costosi.

Specialmente per gli affari penali, domando al relatore: come può accadere questo strano fenomeno che, mentre le distanze sono minori, le spese siano maggiori?

Di Scalea, relatore. Il biglietto di terza classe costa meno.

Sanfilippo. Se le trasferte e le indennità sono pagate in ragion di distanza, se la ferrovia costa più di ogni altro mezzo di locomozione ammesso dalle tariffe giudiziarie, se le distanze sono maggiori per Palermo, come si può affermare che la spesa sia maggiore per Termini, e minore per Palermo?

Di Scalea, relatore. Lo dice il Procuratore generale.

Sanfilippo. E dice cosa erronea, come la dice Lei.

Si è detto pure che si può arrivare in breve ora a Palermo e si può tornare nello stesso giorno, mentre che per recarsi a Termini e ritornare in quei Comuni occorrono tre giorni.

Questa è un'esagerazione contraria ad ogni realtà.

Potrei dimostrare con l'orario delle ferrovie come, per recarsi a Palermo da Ciminna o da Ventimiglia, occorrono circa quattro ore. Infatti prima bisogna, partendo verso le cinque o le cinque e mezzo antimeridiane, servirsi della carrozza e poi giovarsi della ferrovia, per giungere a Palermo verso le dieci, riuscendo così a tornare da Palermo a Ciminna o Ventimiglia, in altrettanto tempo, verso le otto di sera.

Ebbene, non più di quattro ore s'impiegano per il percorso fra i detti Comuni e Termini, o a cavallo o in carrozza. Si può quindi, collo stesso orario che per Palermo, tornare la sera, in quei Comuni, dopo avere sbrigato i proprii affari in Termini, nella giornata.

Laonde tanto per ragione delle distanze che per la viabilità e pel dispendio, la proposta novità non è preferibile allo stato attuale di cose, per la grande maggioranza di quei comunisti e per l'erario dello Stato.

Nella petizione dei cittadini di Ventimiglia e di Ciminna, che protestano contro questa proposta di legge, è accennato il vero nodo della questione. Essi chiedono che « Tale progetto non venga convertito in legge, riuscendo un tale provvedimento di gravissimo danno a Ventimiglia (o alla generalità di Ciminna) che ha i suoi più vitali interessi con Termini Imerese, sia commerciali, sia economici, come pure di viabilità e vicinanza. Si permettono far rilevare che un tale provvedimento è sollecitato da pochi abitanti, che sono residenti e vivono in Palermo, ecc. »

Ecco il nodo della questione: una proposta di legge che è gradita ai ricchi, agli abitanti, e che non gioverebbe, anzi nuocerebbe alla grande maggioranza di quelle popolazioni, a quella maggioranza cui una legge dovrebbe avere precipuamente riguardo.

Il commercio, che segue procedimenti spontanei, indipendenti dalle circoscrizioni amministrative e giudiziarie, si è manifestato chiaramente in favore di Termini. Si produce dal Municipio di Termini un certificato, rilasciato dai commercianti di quella città, dal quale risulta la considerevole quantità di affari che si compiono giornalmente in quel mercato per le derrate che dai Comuni del mandamento di Ciminna si vendono in Termini e per quelle che si comperano in Termini e sono portate nei Comuni di quel mandamento.

Presidente. Onorevole Sanfilippo, la pregherei di voler restringere il suo discorso, poichè l'ora è tarda!

Sanfilippo. È prodotto altresì un certificato della Banca Euracea di Termini, dal quale risulta che in Ciminna quella Banca tiene una Agenzia e che questa Agenzia compie da 200 mila lire di affari l'anno con un movimento di capitali di circa 500 mila lire. Ciò dimostra come spontaneamente i cittadini di quel mandamento accorrono a Termini. Ed altrettanto non può dirsi per Palermo, dove certamente, nell'interesse di quei comunisti, non si compiono tanti affari bancari come con Termini.

Per tutte queste ragioni, la novità proposta non merita accoglienza; non ci sono sufficienti motivi per secondare questa novità che, lungi dal giovare, nuocerebbe allo stato attuale delle cose.

Si aggiunga alle esposte considerazioni quella accennata nella discussione prelimi-

nare di oggi, riguardante l'inconveniente che produrrebbe il proposto aggregamento a Palermo, in conseguenza delle attuali circoscrizioni territoriali.

Come è stato notato, non meno di 630 articoli di catasto, appartenenti a persone di quel mandamento, sono nel territorio di Caccamo, che fa parte del Circondario di Termini.

La conseguenza di questo fatto è evidente: passando il mandamento di Ciminna alla dipendenza del tribunale di Palermo, solo per le azioni personali e per quelle su beni mobili passerebbero quei comunisti a dipendere dal tribunale di Palermo, ma per le azioni reali immobiliari, per le azioni possessorie, ed in genere per quelle a cui si riferisce l'articolo 82 del Codice di procedura civile, come per le controversie concernenti imposte dirette, tutti quei comunisti, che hanno possedimenti nel territorio di Caccamo, ed i loro dipendenti per ragione di quei possedimenti, resterebbero sotto la giurisdizione del tribunale di Termini. Onde lungi dal recare ad essi un vantaggio, si recherebbe loro un danno facendoli dipendere da due tribunali, mentre attualmente dipendono da un solo. Ciò per gli affari civili.

Per gli affari penali, se 630 famiglie di quei Comuni, possiedono nel territorio di Caccamo, sono a migliaia le persone dei Comuni medesimi che giornalmente frequentano quei luoghi, proprietari, coloni, lavoranti, e per tutti i reati che ivi potessero avvenire la competenza sarebbe sempre del tribunale di Termini.

Quindi nessun vantaggio, anzi svantaggio per l'amministrazione della giustizia.

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo, come ho notato, certamente non aveva conoscenza di siffatti possibili, inevitabili inconvenienti, e non è a credere che, avendone conoscenza, si sarebbe indotto tanto facilmente a secondare i voti per aggregare quel mandamento alla giurisdizione del tribunale di Palermo, accrescendo complicazioni all'amministrazione della giustizia, creando duplice giurisdizione per gli stessi cittadini.

Per le cennate considerazioni io credo che la proposta di legge non debba essere accolta.

Resta in vero un argomento, l'unico argomento poderoso in favore di questa proposta, un argomento che non è una ragione, ma è purtroppo una forza. Questa forza è il nome, è l'autorità del principale proponente della legge.

Ma io spero che la Camera vorrà far giustizia, respingendo questa proposta, senza inchinarsi a riguardi umani o politici. (*Commenti*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso alla prossima seduta antimerediana.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.